

Farmacie Comunali S.r.l.

**Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e per la
trasparenza**

Triennio 2017- 2019

Indice

1	Quadro normativo di riferimento	pag. 3
2	Contenuti e finalità del Piano di Prevenzione della Corruzione	pag. 5
4	Destinatari del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	pag. 5
5	Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e suoi compiti	pag. 6
6	Analisi del contesto interno: l'organizzazione aziendale	pag. 6
7	Mappatura dei rischio: identificazione, analisi e valutazione del rischio	pag. 7
8	Trattamento del rischio: misure di prevenzione e contrasto della corruzione	pag. 11
9	Misure trasversali	pag. 12
10	Trasparenza	pag. 13
11	Monitoraggio ed aggiornamento del piano	pag. 14

Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha definito un sistema organico i cui obiettivi sono la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, che affianca agli strumenti sanzionatori una serie di presidi di natura preventiva. Tale impostazione si basa sul presupposto per cui la corruzione è favorita principalmente dall’esercizio incontrollato di poteri discrezionali e dalla mancanza di trasparenza nell’azione amministrativa o di responsabilizzazione degli attori. Da ciò la necessità di una specifica azione di prevenzione del fenomeno stesso, che vada ad incidere proprio su tali aspetti.

Con l’emanazione della Legge 190/2012 il Legislatore ha inteso pertanto rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, puntando ad uniformare l’ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese, quali la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione - adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della L. 116/2009 - e la Convenzione penale di Strasburgo sulla corruzione del 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della L. 110/2012; sono state tenute in considerazione anche le raccomandazioni formulate all’Italia dai gruppi di lavoro in seno all’OCSE e dal Consiglio d’Europa, che monitorano la conformità agli standard internazionali della normativa interna di contrasto alla corruzione.

Quello che emerge è un concetto di corruzione ampio in quanto comprensivo delle varie situazioni in cui si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più estese della fattispecie penalistica, disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter del codice penale, e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa proveniente ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

In tale ambito, la norma individua l’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito anche “ANAC”) e gli altri organi incaricati di svolgere attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, in coordinamento tra loro, precisando compiti e responsabilità.

Il sistema organico di prevenzione della corruzione introdotto dalla L. 190/2012 è articolato in due livelli:

- quello nazionale, che vede l’emanazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
- quello decentrato, che prevede l’adozione da parte di ogni Amministrazione, su proposta del RPCT, di un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla base delle indicazioni fornite nel PNA stesso e nei decreti attuativi.

Il Piano di prevenzione della corruzione è, in particolare, un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi: non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da monitorare quanto ad effettiva applicazione ed efficacia preventiva della corruzione.

Il legislatore ha inoltre posto un particolare accento sul concetto di "trasparenza", inteso come uno degli strumenti principali di prevenzione dei fenomeni corruttivi. A tal fine è stato emanato il d.lgs. 33/13 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", recentemente e significativamente modificato dal d.lgs. 97/2016, che, con l'art. 2-bis, ha definitivamente sancito l'ambito soggettivo di applicazione del decreto, assoggettando alla medesima disciplina delle PP.AA., le società a partecipazione pubblica, quali Farmacie Comunali s.r.l..

Il d.lgs. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ha poi introdotto, quale misura generale di prevenzione dei conflitti tra interessi particolari e interesse pubblico, una nuova disciplina delle cause di inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

A differenza dei d.lgs. 33/2013 e 39/2013, la l. 190/2012 non prevedeva espressamente l'applicazione di quanto ivi definito agli enti diritto privato in controllo pubblico; tale estensione dell'ambito soggettivo è stata tuttavia operata dal PNA 2013 e dalle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» emanate da ANAC con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015.

ANAC inoltre, con l'aggiornamento 2015 al PNA (determina n. 12/2015) e con il PNA 2016 (Determina n. 831 del 3 agosto 2016), ha fornito ulteriori indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA 2013.

Per effetto del menzionato d.lgs. 97/2016, è stato soppresso il riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI), prevedendo invece la necessità di individuare le modalità di attuazione della trasparenza non più in un separato atto, ma come parte integrante del PTPC, al cui interno, in una apposita sezione, vanno indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, oltre alle soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. L'art. 2bis, comma 2, del d.lgs. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97/2016, stabilisce, inoltre, che le società in controllo pubblico applicano la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all'organizzazione sia all'attività svolta, «in quanto compatibile». Il d. lgs. 97/2016 (cfr comma 2bis, art. 1 della L. 190/2012), ha infine sancito un importante principio, in base al quale il PNA <<...costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2- bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231...>>.

Alla luce del richiamato excursus normativo si può pertanto affermare che, come anche ribadito nel PNA 2016, le società in controllo pubblico sono tenute ad adottare il PTPC o le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle già adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001.

2. CONTENUTI E FINALITÀ DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione ha le seguenti finalità:

- i) Effettuare una ricognizione delle attività svolte dalla Farmacie Comunali S.r.l. e dai suoi vari uffici, per valutare il rischio che si possano potenzialmente verificare episodi di corruzione rispetto al compimento di tali attività o nell'espletamento delle funzioni di tali uffici (attività di mappatura del rischio);
- ii) Individuare le misure volte a prevenire il rischio che si possano potenzialmente verificare episodi di corruzione;
- iii) Individuare le misure volte a garantire un adeguato livello di trasparenza dell'attività di Farmacie Comunali s.r.l.;
- iv) Pianificare l'implementazione delle misure anticorruzione e delle misure per la trasparenza nel corso del triennio coperto dal presente Piano di Prevenzione della Corruzione.

4. DESTINATARI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I destinatari del presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione sono:

- Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda;
- I dipendenti e collaboratori dell'Azienda;
- I consulenti dell'Azienda;
- Il Collegio Sindacale e i Revisori dei conti dell'Azienda;
- I titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

Tutti i suddetti soggetti sono tenuti a osservare scrupolosamente le disposizioni del presente Piano di Prevenzione della Corruzione. I funzionari competenti della Società hanno l'obbligo di assicurare che il presente Piano di Prevenzione della Corruzione sia portato a conoscenza di tutti i gruppi di destinatari sopra elencati. A tal fine, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale e ai consulenti per invitarli a prendere visione del Piano di Prevenzione della Corruzione.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione verificherà che il suddetto obbligo di assicurare adeguata "pubblicità" al Piano di Prevenzione della Corruzione sia regolarmente assolto.

5. IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUOI COMPITI

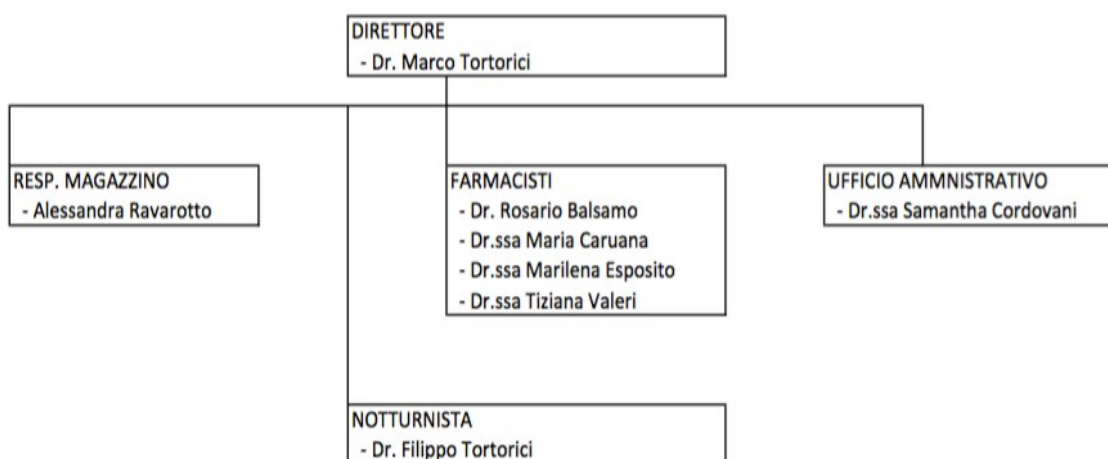
Il responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è il Dott. Fabio Reposi, espressamente nominato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 21 ottobre 2016. Con riferimento alle specifiche funzioni da esplicare, si dà atto che il Responsabile Anticorruzione:

- predispone il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione
- provvede al monitoraggio, al controllo e all'aggiornamento annuale del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione
- segnala al Consiglio di amministrazione casi che potrebbero anche eventualmente integrare fenomeni di Corruzione intesi in senso lato
- controlla ed assicura che siano prese in carico le segnalazioni di condotte illecite e quelle relative al *whistleblowing* e fa in modo che ne sia data immediata comunicazione al CDA
- pubblica sul sito web della Società la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette al Consiglio di Amministrazione.

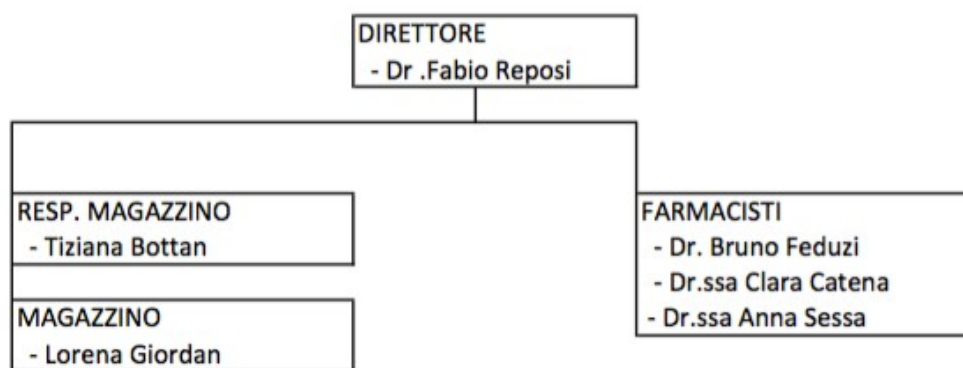
6. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO: L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

L'attuale organizzazione aziendale è descritta nell'allegato organigramma, articolato sulle due farmacie che costituiscono la società.

Organigramma - Farmacia Comunale sede di Isola Sacra



Organigramma - Farmacia Comunale sede di Aranova



7. MAPPATURA DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

In applicazione della normativa rilevante e delle indicazioni dell'ANAC si è proceduto preliminarmente alla mappatura dei processi aziendali, le cui risultanze sono confluite nel documento di cui all'allegato "Mappatura dei Processi"

7.1 Identificazione del rischio

Le Aree di rischio Generali indicate nell'Allegato 2 del PNA sono di seguito espone, solo alcune di esse sono rinvenibili nelle attività aziendali:

Tabella 1: Aree a rischio ricorrente previste nel P.N.A.

Area	Rilevazione all'interno di Farmacie Comunali
A) Area: acquisizione e progressione del personale	Area presente
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Area presente
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Area non presente
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Area non presente

Tabella 1: Aree a rischio ricorrente previste nel P.N.A.

Area	Rilevazione all'interno di Farmacie Comunali
E) Area: gestione delle entrate	Area non presente
F) Area: gestione Sanzioni Amministrative	Area non presente
G) Area: incarichi e nomine	Area non presente
H) Area: affari legali e contenzioso	Area non presente

Le aree di rischio specifico che potrebbero emergere nell'espletamento dell'attività specifica della Società, potrebbero essere le seguenti:

- **Acquisizione dei farmaci**
- **Gestione del magazzino**

La prima Area di rischio può ritenersi però assorbita all'interno dell'Area B "Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché l'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici", mentre la seconda necessita di una specifica integrazione.

Alla luce dell'analisi di rischio svolta si ritiene, pertanto, che le attività svolte da Farmacie Comunali S.r.l. maggiormente a rischio corruzione siano le seguenti:

Tabella 2: Classificazione delle aree aziendali a rischio

Classificazione	Area	Processi
A	Acquisizione e progressione del personale	Gestione incarichi e consulenze
B	Acquisizione dei farmaci - all'affidamento di lavori, servizi e forniture	Acquisti di farmaci e parafarmaci - Altri acquisti - Acquisti effettuati con pagamento di cassa - Acquisti particolari - Gestione Elenco Fornitori - Utilizzo dei C/C societari - Protocollo e gestione documentazione
C	Gestione del magazzino e locali aziendali	Organizzazione e gestione magazzino - Utilizzo dei locali societari/accesso di terzi

7.2 Analisi e valutazione del rischio

Per la valutazione e la definizione del livello di esposizione al rischio occorre considerare la *probabilità* che si realizzino i comportamenti sottostanti il rischio ipotizzato e l'*impatto* che tali comportamenti potrebbero produrre sulla società.

Gli indici di valutazione della probabilità e di impatto sono quelli previsti dall'allegato 5 del PNA.

Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi.

I criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "probabilità" sono i seguenti:

- discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);
- rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;
- complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);
- valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);
- frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5).

Per ogni attività/processo esposto al rischio si attribuisce un valore/punteggio per ciascuno dei criteri elencati, la media finale rappresenta la "*stima della probabilità*"

Stima del valore dell'impatto

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull'immagine. L'Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare "l'impatto" di potenziali episodi di malaffare.

Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "l'impatto" (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).

Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.

Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.

Impatto sull'immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna delle quattro voci di cui sopra, la media finale misura la "*stima dell'impatto*".

Tabella 3: Valutazione del grado di esposizione al rischio dei processi				
Area	Processo	Rischio	Probabilità	Impatto
A	Gestione incarichi e consulenze	Induzione ad indicare esigenze alternative per favorire i singoli	2,2	1,75
B	Acquisti di farmaci e parafarmaci	Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori non in elenco	3	1,5
B	Acquisti di farmaci e parafarmaci	Mancata applicazione di procedure e criteri per fini impropri	3	1,5
B	Altri acquisti	Non rispetto della delega conferita	3	1,5
B	Acquisti effettuati con pagamento di cassa	Induzione a favorire fornitori specifici	2,6	1,5
B	Acquisti particolari	Elusione dell'elenco fornitori per favorire soggetti specifici	2,4	1,5
B	Gestione elenco fornitori	Induzione all'inclusione indebita di soggetti, adozione di atti non conformi o omissione di atti	2,4	1,75
B	Utilizzo dei C/C societari	Utilizzo per fini diversi da quelli societari - acquisto/pagamento	2,2	1,75
B	Protocollo e gestione documentazione	Induzione ad occultare o falsificare la documentazione	2	1,25
C	Gestione del magazzino	Induzione ad occultare o sottrarre beni	2,8	2
C	Utilizzo dei locali societari	Utilizzo per fini impropri. Rischio di occultamento o alterazione medicinali	2	2

8. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

La Società Farmacie Comunalì S.r.l. intende implementare un sistema di controllo, di seguito si riportano le principali politiche/procedure che compongono il sistema di prevenzione con riferimento ai processi strumentali e alle attività sensibili individuate.

8.1 Misure specifiche in relazione alle aree di rischio

Tabella 4: Misure specifiche per il trattamento del rischio			
Area	Processo	Rischio	Misura
A	Gestione incarichi e consulenze	Induzione ad indicare esigenze alternative per favorire i singoli	Solo su delibera del CdA se oltre la delega al Consigliere Delegato
B	Acquisti di farmaci e parafarmaci	Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori non in elenco	Obbligo di rapporto commerciale solo con fornitori in elenco ¹ .
B	Acquisti di farmaci e parafarmaci	Mancata applicazione di procedure e criteri per fini impropri	Il Direttore preposto agli acquisti di farmaci e parafarmaci iscrive quotidianamente gli ordini eseguiti su apposita comunicazione leggibile dal Presidente e dal Consigliere delegato nel sistema gestionale interno wingsfar.
B	Altri acquisti	Non rispetto della delega conferita	Deleghe specifiche al Consigliere delegato e ai Direttori di Farmacia
B	Acquisti effettuati con pagamento di cassa	Induzione a favorire fornitori specifici	Obbligo di rapporto commerciale solo con fornitori in elenco e uso del contante secondo legge.
B	Acquisti particolari	Elusione dell'elenco fornitori per favorire soggetti specifici	Deroga dall'elenco fornitori solo per situazioni di emergenza o urgenza: richieste o segnalazioni del Comune per necessità generali, interventi antifurto, interventi per eliminare situazioni di pericolo o danno imminente per persone o beni.
B	Gestione elenco fornitori	Induzione all'inclusione indebita di soggetti, adozione di atti non conformi o omissione di atti	Aggiornamento permanente dell'Elenco da parte del Responsabile della trasparenza.

¹ In attesa di un parere richiesto all'ANAC sono state sospese tutte le procedure relative al bando pubblicato sul sito istituzionale in data 22-12-2016.

Tabella 4: Misure specifiche per il trattamento del rischio			
Area	Processo	Rischio	Misura
B	Utilizzo dei C/C societari	Utilizzo per fini diversi da quelli societari - acquisto/pagamento	Deleghe nominative per la firma sui c/c. Controllo dei singoli pagamenti e degli estratti conto bancari
B	Protocollo e gestione documentazione	Induzione ad occultare o falsificare la documentazione	Protocollo diviso in due sezioni : 1) Sede sociale e farmacia di Isola sacra; 2) Farmacia di Aranova
C	Gestione del magazzino	Induzione ad occultare o sottrarre beni	informatizzazione della gestione delle scorte di magazzino
C	Utilizzo dei locali societari	Utilizzo per fini impropri. Rischio di occultamento o alterazione medicinali	I Direttori garantiscono l'utilizzo dei locali per fini aziendali e societari. Accesso a terzi solo per funzioni aziendali e con controllo del personale incaricato.

9. MISURE TRASVERSALI

9.1 Formazione

I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono un'attività, all'interno della Farmacia comunale, indicata ai sensi del paragrafo 7 come a rischio di corruzione, dovranno partecipare ad un programma formativo.

Il Responsabile individua i dipendenti che hanno l'obbligo di partecipare al programma di formazione. Il programma di formazione illustra i contenuti della Legge 190/2012 nonché favorisce l'intercambiabilità tra le diverse risorse umane operanti nella Società. Il programma di formazione per i dipendenti individuati sarà definito nel dettaglio dal Responsabile.

La formazione deve essere svolta in due fasi. La prima è quella di base, da effettuare il primo anno; la seconda comprende i successivi aggiornamenti, da attuare nei due anni successivi.

9.2 Obblighi informativi

I dipendenti che istruiscono un atto o che adottano un provvedimento finale che rientri tra quelli previsti nel paragrafo 7 devono darne informazione al Responsabile della prevenzione della corruzione secondo le modalità e la cadenza che sarà concordata con ciascun dipendente.

L'informativa ha la finalità di verificare la legittimità degli atti e monitorare i rapporti tra la Società e i soggetti esterni con i quali viene in contatto.

9.3 Rotazione degli incarichi

Il Responsabile della prevenzione della corruzione effettua, ove possibile, la rotazione dei dipendenti che sono coinvolti nei provvedimenti di cui al paragrafo 7, nei limiti delle possibilità di organico aziendale.

9.4 Whistleblowing

Il whistleblowing è un meccanismo per la segnalazione di irregolarità o di reati, di cui la società intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

L'art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente che segnala degli illeciti prevedendo che *“fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce all'Amministrazione della società o all'amministrazione comunale condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”*.

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente all'apposito indirizzo mail il quale assicurerà la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo la riservatezza dell'identità dei segnalanti. Il segnalante compila un modulo reso disponibile dalla società sul proprio sito istituzionale nella sezione “Società trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti-Corruzione”. La segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dal Responsabile sulla Prevenzione e la Corruzione, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Responsabile dell'Anticorruzione del Comune di Fiumicino.

Come previsto dall'art.1, comma 51, della Legge 190, il RPCT si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rilevata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

10. TRASPARENZA

Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di trasparenza, tenuto conto che il D.Lgs. n. 97/2016, novellando l'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, ha abolito l'obbligo di adottare il Programma Triennale della Trasparenza, sostituendolo con l'obbligo di indicare, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione, sul sito web dell'Azienda, del presente Piano; delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Caratteristica essenziale della sezione dedicata alla Trasparenza all'interno del P.T.P.C.T. è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.

In ragione delle dimensioni dei singoli enti, l'ANAC riconosce la possibilità che alcune di queste attività possano essere presumibilmente svolte da un unico soggetto. Dott. Fabio Reposi.

11. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

L'implementazione del Piano anticorruzione deve essere accompagnata da una costante verifica della pertinenza e dell'efficacia dell'azione.

L'attività di monitoraggio consente di individuare eventuali nuovi rischi insorti e di analizzare l'evolversi di quelli già identificati facendo sì che il Piano rappresenti un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che si vanno via via evolvendo alla luce delle esperienze che emergono dall'avvenuta attuazione.

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Responsabile in qualsiasi momento può richiedere ai propri dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale, di dare adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono l'adozione del provvedimento.

Il Responsabile può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto o verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità.